I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1288/93 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1993

che fissa, per le campagne di commercializzazione 1993-94 e 1994-95, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (4), il prezzo di obiettivo e la percentuale da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, deve essere fissato il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che con il regolamento (CEE) n. 2065/92 (5) il Consiglio ha fissato tale percentuale al 70 %, per la campagna 1993-94; che è opportuno fissare la stessa percentuale anche per la campagna 1994-95;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2065/92, entro il 31 marzo 1994 il Consiglio decide se dopo il 1994-95 il sostegno ai produttori dei prodotti in questione deve continuare a basarsi sull'attuale aiuto specifico o se il sostegno deve essere attuato includendo questi prodotti nel quadro generale degli aiuti ai seminativi; che è tuttavia opportuno rinviare di un anno l'adozione di tale decisione, che entrerebbe in vigore a partire dalla campagna 1995-96, in modo da disporre di un periodo supplementare di riflessione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le campagne di commercializzazione 1993-94 e 1994-95, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 178,61 ECU/t.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

— avente un tenore d'umidità dell'11 %,

— avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 2

La percentuale da utilizzare per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato al 70 % per la campagna di commercializzazione 1994-95.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2065/92 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Entro il 31 marzo 1995, il Consiglio decide, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, se a partire dal 1995-96 il sostegno ai produttori dei prodotti in questione deve continuare a basarsi sull'attuale aiuto specifico oppure se si debbano includere tali prodotti nel quadro generale degli aiuti seminativi. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1993.

(1) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 30.
(2) Parere reso il 22 aprile 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 24 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1).
(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH